

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Studio di Settore per l'edilizia UG69U

7 Aprile 2010

Sul *Supplemento Straordinario* alla *Gazzetta Ufficiale* n.75 del 31 marzo 2010 è stato pubblicato il **Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 12 marzo 2010**, che, per il comparto dei servizi, approva 24 nuovi Studi di Settore, applicabili a partire dal periodo d'imposta 2009, tra cui lo Studio UG69U ("Costruzioni"), che costituisce l'evoluzione del precedente TG69U, e che rappresenta il primo Studio elaborato su base regionale.

Come noto, l'art.10-bis della legge 146/1998 prevede che gli Studi di Settore[1] vengano revisionati, al massimo, ogni tre anni dalla loro entrata in vigore, o dall'ultima revisione.

Con riferimento al settore delle costruzioni, l'ultima revisione dello Studio di Settore risale al 2006 (Studio TG69U, applicato per i periodi d'imposta 2006-2008).

In merito, si ricorda che l'art.1, comma 4, del DL 194/2009 (cd. "Decreto milleproroghe"), convertito, con modificazioni, nella legge 25/2010, ha stabilito che, sia per l'anno 2009 che per il 2010, gli Studi di Settore revisionati siano pubblicati in *G.U.* entro il 31 marzo dell'anno successivo[2], prorogando il termine ordinario previsto dall'art.1, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 195/1999[3] (ossia il 30 settembre del medesimo anno di entrata in vigore - [cfr. D.L. n.194/2009 - "Decreto mille proroghe" - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione n.25/2010 del 1° marzo 2010](#)).

Nella riunione del 18 febbraio 2010 la Commissione degli Esperti, tenuta a fornire il proprio parere sugli Studi revisionati[4] (cui l'ANCE partecipa), ha approvato il nuovo Studio di Settore per l'edilizia - UG69U, su base regionale[5], concedendo, di fatto, il via libera per la successiva pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* ([cfr. Approvazione del nuovo Studio di Settore per l'edilizia UG69U del 18 febbraio 2010](#)).

Si ricorda che, in base alla nuova struttura "regionalizzata" dello Studio UG69U, le funzioni di ricavo sono specifiche per ciascuna Regione, al fine di tener conto di come la collocazione territoriale delle imprese incida direttamente sui modelli organizzativi, sui costi dei fattori produttivi, sui livelli di qualità e di prezzo dei prodotti ([cfr. Studi di Settore - Risultati delle modifiche allo Studio TG69U - Richiesta dati del 10 giugno 2009](#)).

Con riferimento all'ambito applicativo, tale strumento interessa tutte le imprese e le società operanti nel settore edile con ricavi ed incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro (art.2 del D.M. 12 marzo 2010).

Sul piano operativo, come stabilito dall'art.5 del D.M. 12 marzo 2010, tali soggetti sono tenuti a presentare la "Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore", allegata al modello unico 2010.

Resta fermo che, al fine di tener conto della crisi economica, al nuovo Studio per il settore edile UG69U verranno applicati, per il periodo d'imposta 2009, gli specifici correttivi congiunturali approvati dalla Commissione degli Esperti lo scorso 31 marzo 2010 ([cfr. Studi di Settore - Approvazione dei correttivi congiunturali per il periodo d'imposta 2009 del 31 marzo 2010](#)), in attesa di pubblicazione in *G.U.*.

Infine, per completezza, si ricorda che, con il medesimo D.M. 12 marzo 2010 è stato approvato, altresì, il nuovo Studio UG40U - *Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili propri*, che costituisce revisione del precedente Studio TG40U ([cfr. Studi di Settore - Revisione dello Studio TG40U - Richiesta dati del 25 maggio 2009](#)).

[1] Introdotti dall'art. 62-bis del DL 331/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 427/1993.

[2] In particolare, entro il 31 marzo 2010 per il periodo d'imposta 2009 ed entro il 31 marzo 2011 per il periodo d'imposta 2010.

[3] Tale ultima disposizione stabilisce, infatti, il principio in base al quale «a partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.».

[4] Ai sensi dell'art.10-bis della legge 146/1998.

[5] Cfr. l'art.83, commi 19-20, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008, che stabilisce, tra l'altro, che, in attuazione del federalismo fiscale, a partire dal 1° gennaio 2009 gli Studi di Settore vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale.